

## CAPITOLO VI

### RICONOSCIMENTI E CONCESSIONI SUL FIUME OGLIO

1. Il d. luog. 20 novembre 1916 n. 1664; domanda CIC i settembre 1918 per ricognizione dei titoli; domanda 27 dicembre 1920 del Naviglio Civico. Avvio dell'istruttoria. - 2. Documentazione integrativa 12 novembre 1925. L'utilizzo per forza motrice. - 3. Istanza congiunta 16 marzo 1926 CIC e Naviglio Civico. Domande delle altre utenze antiche (1924-30). - 4. Sviluppo dell'istruttoria; ulteriore documentazione delle utenze cremonesi (31 ottobre 1930); sopralluoghi, osservazioni, repliche. - 5. Relazioni del Genio Civile di Cremona (x6 marzo 1932) e dell'Ufficio idrografico per il Po (25 gennaio 1933); voto 15 aprile 1934 del Cons. sup. L.P. - 6. Decreti di riconoscimento 17 maggio 1934; n. 7330 per le utenze industriali; n. 7331 per le utenze irrigue. - 7. Impugnazione del d. 7331; ricerca di intesa coinvolgente anche le acque nuove; la *pace dell'Oglio* (22 maggio 1937). - 8. Accordo fra utenze bergamasche e cremonesi (maggio 1944). - 9. Sospetti e recriminazioni (1945-47). - 10. Nuove pretese di utenze bergamasche e bresciane; rettifica del d. 7331/1934 con d.i.m. 7 gennaio 1960; concessione delle acque nuove al Consorzio dell'Oglio (d.m. 7 marzo 1960). - xx. Dimezzamento del canone demaniale; transazione ir giugno 1929; ricorso CIC 4 settembre 1934; sentenze negative 1969 C 1972. - 12. Domanda e concessione al CIC di 4,6 m<sup>3</sup>/s per i canali Molinara e Suppeditazione (d.C.P.S. 7 febbraio 1947).

1. L'art. 1 del d. luog. 1664/1916 stabilisce che possono derivare acqua pubblica: *a)* coloro che posseggono un titolo legittimo; *b)* coloro che hanno derivato con continuità nel trentennio precedente la 1. 2644/ 1884; *C)* coloro che ottengono regolare concessione.

La domanda di riconoscimento d'uso per le prime due specie doveva essere presentata entro il 31 gennaio 1919; ma poiché il catasto delle derivazioni, prescritto dagli articoli 26 e 27 della 1. 2644/1884 non è ancora compilato, il Consorzio valuta se gli convenga attendere gli eventi ritenendo legittimi i titoli per la derivazione a mezzo dei canali Pallavicino; così facendo correrebbe, però, il rischio, nell'eventuale istruttoria di altrui domande di concessione, di non poter efficacemente tutelare le ragioni delle precostituite utenze della nobile Casa Pallavicino di cui è successore.

Meditata a fondo la questione il CIC, in data i settembre 1918, presenta una dichiarazione circa i suoi diritti a derivare in forza degli antichi titoli e delle concessioni perpetue che li determinarono - a suo giudizio - a favore dei Pallavicino e specificatamente:

*a)* per il cavo Calciana: la relazione 29 aprile 1752 degli ingegneri

Merlo, austriaco, e Cristiani, veneto, annessa al *Trattato di Vaprio*; la portata del canale è individuata in quadretti bresciani 11.7/10.

Il Consorzio attribuisce a valenti idraulici l'affermazione che il *quadretto bresciano* è una misura di portata equivalente al deflusso di una *bocca cremonese* di 14 onces; e poiché questo è stato misurato, con precise sperimentazioni del Parrochetti, in 276,22 l/s, la portata di Calciana corrisponde, secondo il Consorzio, a 3.231,77.

- b) per il Naviglio Grande Pallavicino: la Concessione a derivare 35 quadretti bresciani rilasciata dalla Città di Brescia al marchese Pallavicino con rogito 20 giugno 1525 notaio Cavazio modificata il 15 luglio 1534 con atto rogato dal notaio Coradello, ambedue operanti in quella città. Secondo il CIC la portata di 35 quadretti bresciani corrisponde a l/s 9.667,70;
- e) per il cavo Molinara: originariamente questo canale era alimentato indirettamente dal fiume Oglio attraverso il Naviglio grande in forza dell'atto di vendita 12 luglio 1594 rog. notaio Groppello di Soncino; ma «*fu dal fiume [Oglio] intersecato [ricordano Merlo e Cristiani nella loro relazione] ed interrotto*»; al momento della domanda il cavo Molinara preleva dal Naviglio grande e versa nel fiume dal quale, dopo 200 metri circa, si riprende il corpo d'acqua;
- d) per il cavo di Suppeditazione: questa presa, che serve ad integrare le precedenti quando il loro prelievo è scarso, fu aperta nel 1785 a seguito di accordi fra il governo austriaco in Milano e la Serenissima;
- e) per il Naviglietto di Calcio: come valutato dagli ingegneri Giussani, austriaco, e Cristiani, veneto, il 14 novembre 1785, la portata è di sei quadretti bresciani cioè l/s 1657,32;
- f) per gli altri cavi sortilizzi minori: la portata è indicata in l/s 1.247,34. Complessivamente, quindi, il Consorzio vanta di essere titolare del diritto a derivare:

dal fiume Oglio	l/s	12.892,34 <sup>7</sup>
dalla sorgiva Naviglietto di Calcio	l/s	<u>1.657,32</u>
sommano l/s		14.639,66
da sortilizze minori	l/s	<u>1.247,34</u>
in totale	l/s	15.877,00

Il Consorzio rileva che tale portata totale coincide con quella valutata, negli anni 1891-93, durante le trattative per l'acquisto dei cavi Pallavicino; ricorda, infine, che nei 65 Comuni nel cui territorio sono

dispensate le acque condotte dai suoi canali, 61.077 ettari risultano irrigati' da acque che, afferma, sono interamente derivate da canali consorziali.

Con domanda 27 dicembre 1920<sup>9</sup> il Naviglio Civico chiede il riconoscimento del titolo a derivare accordato il 21 giugno 1329 alla Magnifica Comunità cremonese dall'imperatore Ludovico il Bavaro e confermato il 13 maggio 1397 da Azzone Visconti. Sulla base delle indicazioni del trattato di Vaprio e del valore presunto del quadretto bresciano, il Civico indica in 9.336 l/s la portata corrispondente al suo diritto.

Al richiedente non sembra dubbia la legittimità della concessione fatta dal Bavaro confermata com'è, oltre che da Azzone, anche dal re Sigismondo il Boemo nel 1413, dal duca Francesco II Sforza nel 1522, da Carlo V nel 1546.

Intuita l'opportunità che la procedura sia sviluppata con unicità di criteri e di direzione, talune utenze - e tra esse il CIC - fanno pressioni, per le vie brevi, perché il ministero (che forse lo avrebbe fatto per autonomo giudizio) riunisca l'istruttoria nelle mani di un solo ufficio; con nota 3 luglio 1924 il Min. L.P. l'affida al Genio Civile di Brescia che si deve avvalere della collaborazione degli altri due uffici interessati (Bergamo e Cremona): decisione saggia perché la portata derivabile dal lago è comunque interamente prenotata dai richiedenti ed il coordinamento delle singole istruttorie sarebbe comunque necessario - ancorché per talune potessero valere titoli antichi e per altre solo l'uso continuato nel trentennio 1854-1884 - per la considerazione, semplice ed inoppugnabile, che la portata del fiume è una quantità finita e l'insieme dei riconoscimenti non può superarne il valore medio.

L'istruttoria si avvia di fatto il primo ottobre 1924 e l'11 marzo 1925 il Genio Civile di Brescia, fatto un preliminare esame dei documenti, chiede planimetrie ed altimetrie delle prese, planimetrie del comprensorio irrigato, degli opifici azionati, dei canali e delle bocche di dispensa, documentazione dei prelievi dal fiume indicanti l'esistenza, l'entità e la continuità delle derivazioni, le effemeridi idrometriche e quant'altro opportuno per corredare «*la istanza di riconoscimento per antico uso*»; così è interpretata la domanda presentata dal Consorzio il 1° settembre 1918. Sorge il dubbio: il Genio Civile, consapevolmente o no, scarta a priori la pretesa del Consorzio della semplice ricognizione dei titoli a conferma della legittimità delle sue derivazioni? oppure, dubitando che i titoli prodotti siano



# NAPOLEONE I,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore de' Francesi e Re d'Italia:  
EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Viceré d'Italia, Principe di Venezia, Arcicameriere  
di Santo Impero Romano, a tutti quelli che entrano in presenza, salute.

Sul rapporto del Ministro dell'Interno relativo ad un Regolamento per le irrigazioni ed uso d'acqua per Opificii.  
Visto il Consiglio di Stato,

**N.**°, in virtù dell'art. 62. C. 1. è stato delegato all'Altezza ed Augustissima Imperatrice e Re NAPOLEONE I,  
Nostro amatissimo Padre e fratello Severo, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

## TITOLO I.

*Disposizione d'acqua de' fiumi, torrenti e canali pubblici.*

1. Nessuno può derivare acqua pubblica, né aprire Opificii nelle rive senza l'asservimento o la concessione del Governo.
2. L'asservimento si concessione dev'essere in perpetuo, il tempo, il modo, e le condizioni dell'irrigazione, della condotta, dell'uso delle acque o di altri usi, e dell'uso dell'Opificio, e stabilite l'anno scorso de' compensati.
3. Le disposizioni del presente articolo non s'intendono pregiudicare gli usi pubblici, negli usi, usi, e diritti privati, de' quali, a tenore della legge, e legittime costituzioni vigenti ne rispettivi paesi, godono sia piano titolo.
4. Nessuna nuova concessione potrà essere in pregiudizio delle altre concessioni. Queste non s'anno essere mai suscettive della opposizione d'alcuno.

A tale effetto viene pubblicata la presente, sono revocati gli statuti, e si permettono le opportune interpretazioni dell'arte. Un Regolamento ne determinerà i termini.

5. Non è permesso per qualunque titolo di fare alcuna concessione alle rive, e chiuse stabili, senza l'assenso del Governo.

6. Nelle concessioni a beneficio e chiuse stabili, qualunque lavoro dovrà essere approvato dall'ingegnere in capo ed approvati l'ispettori. Questi non si sono alle Derivazioni.

7. Gli ingegneri in capo non possono di ricevere in altri che riguarda i pubblici oggetti, perchè l'uso delle acque s'intende per irrigazioni o usi stabili di Opificii sia piuttosto secondo i patti, obblighi e condizioni imposte nelle concessioni, concessioni ed.

8. A quest'effetto hanno potere di fare il registro delle suddette concessioni, inventare ed.

9. Se chi ha diritto di poterle dall'acqua, s'intende qualche altro, o comunque quelle concessioni, gli ingegneri in capo sono autorizzati in via di fatto per la restituzione delle loro acque private, a tenore autorizzati nelle loro concessioni e concessioni, secondo pure alle Derivazioni.

10. Quando le costituzioni d'acqua hanno per oggetto semplicemente l'irrigazione di particolari, sono revocate tutte in addietro usate i Tribunali competenti.

11. Quando nelle dette concessioni si sia fatto l'irrigazione pubblica, sono soppresse di pubblica autorità.

## TITOLO II.

*Disposizione d'acqua de' sorgenti.*

12. E' permesso a ciascun di ricevere sorgenti nel proprio fondo, e condurle per condotte, salvo il disposto della Legge in aprile 1804, art. 25, e altre le ragioni che possono opporsi al fatto.

## TITOLO III.

*Abolizione, e particione d'acqua.*

13. Fino a tanto che si stabilisca un modo uniforme, e l'uso di acqua d'acqua comune, le terre medesime s'intende comune e ricevere secondo l'uso del rispettivo paese.

14. Per tutti que' luoghi dove non si sia il modo, se verrà determinato con dalla Direzione competente nella situazione di luogo o de' casi.

15. Una legge, con numero di fine partizione d'acqua, quora si esigeva secondo i modi e le condizioni che saranno prescritte dalla Direzione.

## TITOLO IV.

*Disposizione d'acqua negli usi stabili.*

16. Per le condotte d'acqua ne fiumi sono prevede la Legge in aprile 1804.

17. Chiunque voglia intendere acqua in un canale pubblico per servirsi per stabilimento, se lo domanda alla Direzione. Queste prevede come all'art. 1.

I termini sono queste previsioni sono soppresse di pubblica autorità.

## TITOLO V.

*Disposizione d'acqua.*

18. Gli ingegneri in capo ricevono, perchè non s'intendano altri nell'uso che si fa dell'acqua delle rive, per le irrigazioni, e per servizio degli Opificii, concessioni, provengono per tagliarli tutti i fiumi delle loro fessure, e se sono soggetti alle Derivazioni.

19. Con ciò se altrimenti ciascuno del presente Regolamento, sono osservati i termini, e le disposizioni sia nel presente relativamente alle concessioni, rive, ed all'uso delle acque per le irrigazioni, per servizio degli Opificii, e altri simili usi, e concessioni: che il Governo ordina di ricevere per l'irrigazione pubblica e privato.

20. Tutto la Legge, le Guide, gli Statuti, le Costituzioni e le molte particolarmente contenute sotto le concessioni delle acque, s'intendano tutte tutte in pieno vigore, le parti que' casi, e quelli non sono derogate o prevedono nel presente Regolamento.

Il Ministro dell'Interno è incaricato di far osservare nel presente Decreto che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Milano ad maggio 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per il Viceré  
Il Cancelliere Segretario di Stato,  
L. VACCARI

MILANO, nelle Stampe di Giuseppe P. Pizzi & C.

Decreto 20 maggio 1806 del viceré E. Napoleone  
circa le derivazioni di acque pubbliche (prop. geom. G. Castagna - Crema)

Il Consorzio non approfondisce la questione; poiché per le altre utenze del fiume l'istruttoria si avvia verso il riconoscimento per possesso trentennale, può essere pericoloso restarvi estranei.

I responsabili di CIC e Naviglio Civico avvertono l'opportunità di coordinare il successivo comportamento dei due enti le cui acque servono promiscuamente un comune comprensorio; essi giudicano, inoltre, che durante l'istruttoria sarà più agevole indurre le autorità governative ad attuare la regolazione del lago d'Iseo e la disciplina delle utenze sub-lacuali (cui i cremonesi sono vivamente interessati essendo le loro prese a valle di quasi tutte le altre; e particolarmente il CIC che è l'ultimo utilizzatore delle acque del lago). Da quel momento, pertanto, le decisioni sono quasi sempre concordate, pur con contributi da parte delle due amministrazioni di peso diverso; ambedue, comunque, facilitate perché si avvalgono dello stesso consulente, il prof. Giovanni Vacchelli.

La preparazione della documentazione non è agevole ed i mesi passano fra rilievi, indagini, raccolta trascrizione e traduzione di documenti, corrispondenza col prof. Vacchelli. Per individuare la portata derivata durante il trentennio 1854-84, mancando affidabile correlazione fra rilevamenti idrometrici alle prese e relative scale di portata, bisogna ricostruire il prelievo valutando la somma delle dispense ai subutenti.

2. La memoria integrativa richiesta dal Genio Civile di Brescia l'11 marzo è consegnata dal CIC il 12 novembre 1925; vi sono contenuti:

- a) i *tipi* planimetrici delle prese sul fiume Oglio (Calciana, Naviglio grande, Molinara, Suppeditazione); sono accompagnati dall'estratto di una descrizione dei cavi redatta nel 1845 dal Parrochetti, ingegnere aggiunto del Condominio Pallavicino; dalla documentazione delle spese di manutenzione delle opere di presa desunte dai registri della Nobile Casa; da certificati dei Sindaci di Pumenengo e Torre Pallavicina che confermano la manutenzione suddetta. Con ciò il Consorzio ritiene di aver documentato l'uso pacifico e continuo durante il trentennio;
- b) circa l'entità delle portate derivate ed a conferma dei titoli: l'indicazione della misura della portata, transitante nel Naviglio

grande in località Formagino, quando il tirante è pari al livello massimo dell'idrometro descritto dagli ingegneri Giussani e Cristiani nel 1785; ricordata la distruzione della *nassa Paratico*," avvenuta nel 1860, è riportato il regolamento di modulazione delle bocche applicato presso la Casa Pallavicino (v. cap. nc-7) dal 1859; è calcolata, con questo, la portata erogata fra il 1860 ed il 1884 alle sub-utenze riscontrata, parzialmente, con la portata misurata nel Naviglio grande al Gorgo rotondo."

- c) circa la superficie irrigata, o in via di esserlo, del comprensorio al quale pervengono le acque del Consorzio e del Naviglio Civico: la dichiarazione che è estesa 101.496 Ha; a fronte le due utenze cremonesi possono disporre di 62.824 l/s che però servono anche le sub-utenze site nel basso bergamasco; la dotazione media unitaria destinata ai terreni cremonesi ammonta complessivamente a 0,57 l/s • Ha ed è quindi assai scarsa. La superficie effettivamente e continuamente irrigata nel trentennio 1854-1884 dai due enti cremonesi, con le acque dispensate insieme, ammonta a 66.000 ettari.

Non è materialmente possibile, osserva il Consorzio, distinguere, se non in piccola parte, i terreni irrigati a seconda delle fonti di alimentazione (e ciò a causa della confusione delle acque dell'Oglio con quelle dei fontanili; alle quali, poi, si frammischiano anche le acque dell'Adda); e nemmeno si possono distinguere i terreni irrigati a seconda dei due fornitori perché, frequentemente, la stessa sub-utenza è alimentata da ambedue gli enti; conseguentemente il Consorzio deve richiamare i dati afferenti l'intero comprensorio dominato da ambedue gli enti.

Per documentare l'impiego delle acque utilizzate nella produzione di forza motrice, il Consorzio elenca i dodici opifici - nove del Consorzio e tre di terzi - esistenti lungo la rete dei canali Pallavicino.<sup>17</sup> La più parte di questi opifici ha origine antica e comunque precedente al 1854; pertanto il CIC non può citare gli atti di concessione perché nel cremonese come in tutta la Lombardia - ad eccezione del mantovano - il titolare del canale poteva liberamente destinare le acque, in esso transitanti *jure proprietatis*, anche per altri usi.

A riprova cita che le centraline idroelettriche di Rezza e Mirabello furono costruite - utilizzando l'istituto della espropriazione

per pubblica utilità - senza concessione *ad hoc*. Il Consorzio tuttavia sottolinea che l'impianto delle centraline si giustifica per la disponibilità delle acque provenienti dall'Adda le quali assicurano, soprattutto, relativa costanza di produttività.

3. Con istanza 16 marzo 1926 il Sindaco di Cremona, quale Presidente della amministrazione del Naviglio Civico, ed il Presidente del CIC espongono al Min. L.P. la necessità che alle utenze cremonesi sia riconosciuto il diritto a derivare, complessivamente, dal fiume Oglio 292 moduli per il territorio cremonese e 34 per quello bergamasco da loro servito.


L'istanza riassume quelle in origine presentate distintamente dalle due amministrazioni (Consorzio: i° settembre 1918; Civico: 27 dicembre 1920);" le quali sono indotte a questa mossa anche allo scopo di introdurre, per il territorio cremonese, il criterio, adottato dai bresciani, di stimare la portata derivata mettendo in conto le dotazioni specifiche necessarie alle colture ordinarie ed alla natura dei terreni; cosicché, definita la superficie del comprensorio, sarebbe facile risalire alle portate occorrenti per la loro irrigazione."

Posizione analoga alle utenze cremonesi assumono le altre utenze, bergamasche e bresciane, che utilizzano le acque del fiume emissario del lago d'Iseo; e tutte, nei termini stabiliti dalle leggi, avanzano domanda di riconoscimento.

4. La portata media del fiume è certamente minore dell'insieme delle richieste avanzate dalle utenze; le domande sono di per sé concorrenti e le utenze, necessariamente, l'una contro le altre.

Le ovvie preoccupazioni delle utenze cremonesi, a questo punto, sono due: intaccare, se non proprio demolire, le argomentazioni delle altre utenze sia in ordine ai pretesi titoli sia in ordine all'uso (e quindi alle portate derivate ed alle superfici effettivamente irrigate nel trentennio); arricchire con nuovi argomenti e documentazioni le tesi cremonesi.

tempo corrente fra il 1924 ed il 1930 è impiegato dai dirigenti del Consorzio per frequentissime misurazioni idrometriche e per individuare, con ripetuti sopralluoghi, eventuali abusi e sperperi; nella appassionata acquisizione di documentazioni inerenti i pretesi titoli delle altre utenze; nella ricerca certosina di dati catastali e di omologhe informazioni relative alla estensione irrigata." Ricerche



*Corografia delle prese  
delle derivazioni cremonesi sul fiume Oglio*



I risultati di quel lavoro sono il supporto delle opposizioni alle domande bresciane presentate, a firma della amministrazione del Naviglio Civico,' nei vari sopralluoghi che si svolgono fra il 28 gennaio 1930 ed il 20 gennaio 1931.

L'opinione dei cremonesi è così argomentata: le irrigazioni estive con le acque dell'Oglio dopo il 1860 sono state gravemente danneggiate dalla distruzione della *nassa Paratico*; in precedenza vi fu un periodo di relativa tranquillità; coincise con l'applicazione della *terminazione Donado*, con le regole assunte dal trattato di Vaprio ed i conseguenti controlli attuati, su ambedue le sponde del fiume, dalle attente ed opposte autorità.

Nei due secoli precedenti la terminazione Donado, avevano efficacia le disposizioni della pace di Lodi, 9 aprile 1454, cui bene o male si erano attenute le due Signorie, divise dal fiume Oglio, concedendo autorizzazioni a derivare.

Ancora prima l'Imperatore decideva su tutte le acque ad eccezione di quelle soggette a dominî locali.

Dal che i cremonesi deducono:

- 1) esistono utenze di fatto, originariamente abusive od avviate col consenso di autorità incompetenti;
- 2) talune utenze, forti di titoli legittimi per l'epoca in cui furono emessi, attivarono derivazioni ed utilizzarono le acque per scopi molteplici; raramente però, i titoli indicavano la destinazione della concessione a derivare e/o delimitavano il territorio da beneficiarsi. Per la congruenza dei titoli rispetto all'uso dev'essere, quindi, accertato: *a)* se i titoli od antiche ricognizioni definiscano i *segni* o le portate (ovviamente secondo la terminologia dell'epoca); *b)* se la facoltà di derivare l'acqua sia generica od accompagnata dalla indicazione del suo impiego (per navigazione, usi civici, animazione di mulini, irrigazione; nelle varie epoche può avere avuto prevalenza l'uno o l'altro uso); *c)* se il titolo indichi il territorio che beneficia della Concessione;
- 3) il titolo che non ha avuto pratica attuazione è caducato e concludono: mancando titoli veramente legittimi e chiaramente indicatori dell'impiego dell'acqua e del territorio cui è destinata, occorre rifarsi al possesso nel periodo 1854-84; inoltre, le richieste di riconoscimento per possesso sono da

postergarsi rispetto a quelle per titoli valide il traguardo è di esaltare i titoli delle utenze cremonesi e sminuire quelli bresciani.

Le utenze bresciane, infatti, fanno leva su titoli che facultizzano genericamente i loro dante causa o a derivare le acque dal fiume o a far transitare le acque di cui avevano la disponibilità su particolari terreni (che proverebbe, seppure indirettamente, la facoltà a derivare).

Nel lavoro di scardinamento delle tesi delle altre utenze, l'attività dell'ing. Vigolini - ingegnere aggiunto prima e direttore del CIC poi - è febbrile: esegue e fa eseguire numerosissime ricerche bibliografiche e documentali; produce una quantità di appunti, di note, memorie;" in forza della sua tenacia, intelligenza, prontezza, enorme capacità di lavoro, le discussioni fra le utenze si fondano sulle tesi dell'accoppiata Vigolini-Vacchelli da un lato e su quelle di tutti gli avversari dall'altro.

I Cremonesi sanno, però, di essere complessivamente *utenti di minoranza* del fiume; valorizzando amicizie personali e la analogia *di* non poche posizioni, escogitano, perciò, una specie di alleanza con le utenze bergamasche, le quali sono, nell'insieme, il gruppo più piccolo fra le utenze sub-lacuali; in questo modo si amalgamano gli utenti della sponda destra contro quelli della sinistra. Ai bergamaschi l'intesa fa comodo e non sembra contingente.

Coerentemente, nell'istruttoria delle rispettive domande, cremonesi e bergamaschi si danno atto reciprocamente di puntare, attraverso la costituzione del Consorzio dell'Oglio," alla migliore regolazione del lago d'Iseo ed alla disciplina delle utenze; nei loro esposti chiedono solo che le portate rispettivamente assegnate siano proporzionali alla effettiva superficie irrigata escludendo eventuali sprechi. Avverso le domande bresciane, i cremonesi avanzano, invece, sistematicamente, motivate opposizioni; al sopralluogo le presenta, come già detto, il Naviglio Civico cui, subito, si associano i bergamaschi e gli altri rappresentanti cremonesi. I titoli presentati, con le domande originarie, dai bresciani, sono solo dimostrazione indiretta dell'esistenza delle derivazioni," dicono i cremonesi che forniscono

elementi per dimostrare esagerata l'estensione della superficie ed abusive le modifiche effettuate durante il trentennio alle opere di presa allo scopo di aumentarne la capacità.

Il CIC si rende conto, però, che la disputa sui titoli rischia di non trovare giudici idonei presso gli uffici del Min. L.P.; allora, seguendo la strada già segnata da altre utenze, preferisce decisamente, a sostegno della sua tesi, l'argomentazione del possesso trentennale appoggiata ad una documentazione più facilmente riscontrabile. Non è da escludere che questa virata sia determinata dalla mentalità più pratica del nuovo direttore ing. Vigolini. Comunque, a conclusione di più accurate ricerche archivistiche e catastali, le due utenze cremonesi presentano, come ulteriore apporto documentale, una perizia firmata dall'ing. Giulio Ceruti sotto la data 31 ottobre 1930; pur richiamando i titoli, in essa vengono sottolineati i dati che dimostrano il possesso: l'ammontare delle portate derivate nel periodo 1854-84 dedotte dalle portate nominali ed effettive dispensate alle bocche delle sub-utenze; risulterebbero derivati, dal Naviglio Civico, 16 m<sup>3</sup>/s, di cui 9.336 l/s per antichi titoli;<sup>32</sup> dal cavo Calciana 3,3 m<sup>3</sup>/s in tondo; dal Naviglio grande circa 12 m<sup>3</sup>/s; dal cavo Molinara, che animava i mulini di Torre Pallavicina ed irrigava alcuni terreni nelle vicinanze, approssimativamente 2,4 m<sup>3</sup>/s (arricchiti dall'apporto del fontanile Peschiera stimato in 100 l/s). Prospettando considerazioni di topografia locale, la portata ritirata dal cavo di Suppedizione è stimata, infine, in 2,2 m<sup>3</sup>/s.

Per l'individuazione della superficie irrigata con le acque dei canali Pallavicino e Naviglio Civico, il relatore deve superare due particolari ed obiettive difficoltà. La prima è dovuta al fatto che nella pratica irrigua, nel cremonese antica di secoli, sono impiegate acque provenienti da molteplici fonti per cui è praticamente impossibile individuare i terreni irrigati con le sole acque dell'Oglio.

L'altra: soltanto per la parte del territorio cremonese un tempo incorporato nella repubblica veneta (6 Comuni) si dispone del catasto 1852;" per il resto occorre risalire al *teresiano* per avere una rilevazione ufficiale, cronologicamente fissata nell'anno 1732, dei terreni irrigati.

CLIC e relatore tentano di conseguire ugualmente lo scopo ammettendo che la irrigazione delle superfici irrigate nei territori ex veneti fra il 1852 ed il 1900 (impianto del nuovo catasto del regno), si sia svolta in modo lineare e che uguale tasso di variazione sia

applicabile ai territori ex ducato di Milano, retrocedendo dal catasto 1900 sino al 1854; così definita, la superficie irrigata *nell'intero trentennio 1854-1884* risulta, diffusa nel territorio di 56 Comuni ex Lombardia austriaca, di 63.000 ettari; a questi vanno aggiunti i 3.527 ettari irrigati nei 6 comuni ex repubblica veneta. In tutto dunque 66.527 Ha.

Il CLIC istituisce una controprova: se si ammette uno sviluppo lineare dell'irrigazione, fra il 1732 ed il 1900, nei territori che furono austriaci, la superficie irrigata nel 1854 risulterebbe di 56.908 ettari; lo scarto, rispetto ai 63.000 precedenti, ne conferma l'attendibilità.

L'artificiosità di queste ipotesi è sin troppo chiara; può reggere solo se la si suffraga adeguatamente; ed il CIC spera di riuscirci citando gli studi della fine del XIX secolo' concludendo: i terreni irrigati nel cremonese dal 1854 con le acque dei due enti misurano 63.000 ettari; aggiungendovi i 2.571 ettari del basso bergamasco, rilevati nelle ultime indagini, si individua l'estensione dei terreni, irrigati promiscuamente dal CIC e dal Civico nel trentennio 1854-84: 65.000 ettari in tondo.

Per riepilogare: raggruppando le utenze, a seconda della collocazione prevalente dei territori serviti, in bergamasche, cremonesi e bresciane, l'entità delle portate richieste con le domande di riconoscimento originarie, e con le successive integrazioni, risulta come nella seguente tabella:

Portate richieste per Riconoscimento m <sup>3</sup> /s	condomande	
	originarie	rettificate
dalle utenze di sponda destra:		
bergamasche	15,5	15,5
cremonesi	22,3	36,0
dalle utenze bresciane in sponda sinistra	52,2	52,9
per un totale di	90,0	104,4

Il sopralluogo istruttorio per la domanda del Naviglio Civico avviene il 21 novembre 1930; per quella del Consorzio, a Soncino, il successivo 17 dicembre.

Nelle loro opposizioni i bresciani inficiano le tesi cremonesi a

causa delle ripetute modifiche dei valori delle portate richieste e delle superfici irrigate; e ribadiscono la convinzione che dei canali cremonesi solo il Naviglio Civico e, in piccola parte, il Caldana dovrebbero essere ammessi ad usufruire delle acque del lago; per gli altri canali, e massimamente per il Suppedizione, si deve fare esclusivo affidamento sulle risorgenze.

Nei giorni 12, 15 e 20 gennaio 1931 vengono eseguiti gli accessi in luogo chiesti dai cremonesi; sono queste le ultime occasioni offerte ai contendenti per riproporre nuove argomentazioni a sostegno delle proprie tesi o per *aggredire* quelle avversarie; nessuno si lascia sfuggire l'occasione magari solo per ripetere quanto già detto.

I bresciani avanzano dovizia di particolari inediti ma di scarso valore; e, stizziti, usano verso gli avversari, parole pesanti: sfacciata citazione, arbitraria interpretazione di documenti, leggerezza, affermazioni di fantasia! Sono indicatori della notevole tensione esistente fra i contendenti. Nella memoria datata 24 marzo 1931 - e consegnata il 28 pressoché termine ultimo concesso al sopralluogo del 20 gennaio - riassumono le loro opinioni e producono nuovi documenti contro i cremonesi; ed infirmano il valore della portata attribuita al quadretto bresciano.

La controreplica cremonese è pure la riconferma delle opinioni già espresse arricchita con ulteriori ragionamenti e documentazioni;<sup>40</sup> non tutte - è equo riconoscerlo - obiettive, le tesi cremonesi (che sono tesi di parte non più delle bresciane) sono ugualmente organizzate in un'esposizione logica ed omnicomprensiva; e lo sforzo dialettico è manifesto!

5, Poiché le pratiche sono pressoché completamente istruite, il Genio Civile di Brescia manda quelle cremonesi all'omologo di Cremona e quelle bergamasche a Bergamo perché quegli uffici si pronuncino.

Il Genio Civile di Cremona, ottenuta (17 agosto 1932) nuova documentazione dal CIC circa i terreni irrigati con le acque dell'Oglio prima dell'impinguamento del Marzano, fatto un sopralluogo (29 febbraio 1932), per visitare gli opifici esistenti sulla rete ex Pallavicino, il 16 marzo 1932 rassegna la sua *relazione istruttoria*. In essa riassume le tesi dell'una e dell'altra parte; discute ampiamente, nel merito, le osservazioni favorevoli e contrarie alle tesi cremonesi e fa soprattutto raffronti fra le dotazioni medie specifiche richieste dalle varie utenze interessate

alla disputa; non ritiene accoglibile la tesi cremonese che tutti i terreni irrigati nel 1854 - nell'ambito del comprensorio che essi si attribuiscono - lo fossero con le sole acque di CIC e Naviglio Civico e stima in circa 8.000 ettari la superficie irrigata con acque di colo che provengono dai terreni bagnati con le acque dell'Oglio dispensate dai due enti cremonesi.

Conclusivamente, quindi, indica in 57.000 ettari (i 65.000 indicati dalle utenze meno gli 8.000 di cui sopra) il comprensorio realmente irrigato, nel trentennio, con le acque ricavate dal fiume Oglio; propone il riconoscimento per antichi titoli delle portate richieste per i canali Naviglio Civico, Calciana e Naviglio grande (fatte salve le valutazioni dell'Ufficio idrografico), ma esclude la portata richiesta per il cavo di Suppeditazione la cui funzione, sottolinea, è di integrare le eventuali deficienze delle prese superiori.

Successivamente l'Ufficio idrografico per il Po, sede di Milano - cui il Min. L.P., con nota 31 gennaio 1931, aveva affidato l'incarico di coordinare le proposte dei tre uffici del Genio Civile sulla base di appositi accertamenti - completa, con molta, diligenza, i rilievi idrometrici e l'indagine idrologica di sua competenza; acquisisce altre documentazioni sulle irrigazioni jemali" la cui scarsa importanza non solleva, come non aveva sollevato in passato, alcuna obiezione da parte delle utenze dell'una e dell'altra sponda. Nella sua relazione - 25 gennaio 1933 - riassume sinteticamente tutta l'istruttoria; per le irrigazioni estive, che è il tema più complesso e combattuto;" per le irrigazioni invernali; per gli impieghi industriali che si esercitano sui canali irrigui mediante acque prevalentemente destinate all'uso irriguo; per gli usi industriali in centrali dislocate lungo il fiume. Nel complesso si tratta di ben 30 utenze di cui 4 solo irrigue, 14 promiscue per irrigazione e forza motrice, 12 solo per forza motrice.

L'Ufficio idrografico definisce, sulla base dei valori storici, la portata ordinaria del fiume Oglio in queste misure: 65 m<sup>3</sup>/s nel bimestre luglio-agosto; 55 m<sup>3</sup>/s nei mesi di maggio-giugno e settembre; 36 in<sup>3</sup>/s nel periodo ottobre-aprile.

stima che le *risorgenze* del fiume - le quali «*cominciano ad essere sensibili a valle di Pontoglio*» e comprendono parte delle restituzioni di cui alla nota 52 - siano da valutarsi durante il bimestre estivo di maggiore irrigazione in 6 mls alla sezione corrispondente alla presa del Naviglio Civico, 4 m/s fra il Naviglio Civico ed il Naviglio

grande, 5 m<sup>3</sup>/s dal Naviglio Grande al cavo di Suppeditazione; e complessivamente io m<sup>3</sup>/s nel periodo invernale.

L'Ufficio idrografico - facendo proprie le proposte del Genio Civile di Bergamo e di Brescia - accoglie il criterio, per quei territori, di basare il «*riconoscimento sull'utilizzazione fatta nel trentennio ... commisurandolo alla estensione irrigua ... [ed] ai fabbisogni unitari*»; per il territorio cremonese, mancando «*ambidue gli elementi essenziali*» - catasto del 1852 e valutazione della dotazione media specifica occorrente - giudica «*necessario fare riferimento ad elementi idrometrici e geometrici*».

Il Genio Civile di Bergamo e di Brescia avevano semplicisticamente affermato di ritenere *ozioso* l'esame dei titoli prodotti; e l'Ufficio idrografico conferma tale atteggiamento lasciando tutti stupiti. Vi sono, però, delle attenuanti: anzitutto l'ovvia ritrosia dei tecnici di fronte a questioni di diplomazia e di storia; poi l'accanimento delle parti nell'esaltare i propri titoli e sminuire quelli altrui - in buona parte aventi analoga natura - con scarso approfondimento culturale intorno alla certezza del diritto nei tempi in cui erano stati formulati i vantati privilegi (soprattutto quando il fiume era linea di confine). Tutto ciò poteva alimentare (e certamente alimentò) l'impressione che le dispute fossero prevalentemente frutto di cavillosità; tanto più trattandosi di allocazione della risorsa *acqua* per la quale, nonostante la migliore conoscenza dello stato fisico, l'enorme miglioramento degli strumenti usati, l'unicità dell'ordinamento statutale, sono (ancor oggi) difficili le definizioni ed a volte incerta persino la... certezza del diritto!

Rimane tuttavia, fastidiosa, la sensazione che quegli uffici abbiano arbitrariamente aggirato un obbligo scomodo e che, forse, lo stesso legislatore non immaginava tanto difficile quando i titoli risalgono a secoli addietro e quando sono più o meno coevi, fra loro, contrastanti privilegi.

Con quello sbrigativo ed immotivato giudizio, viene totalmente cancellata la gran parte delle documentazioni prodotte e dei dibattiti svoltisi fra le utenze; ed impedita una graduazione di priorità fra le utenze medesime che il codice civile ammetteva.

La conclusione, però, non dispiace al CIC; le utenze che avrebbero potuto legittimamente pretendere l'esame dei documenti prodotti non reclamano; la questione è ignorata.

Diversa validità hanno, invece, le considerazioni negative fatte dall'Ufficio idrografico intorno alla traduzione del quadretto

bresciano in misure metriche tante sono, dice, le incertezze in ordine al suo valore unitario, ricavabile da manufatti di diversi tipi e misure. Vengono, così, svalutati i pur documentati riferimenti del CIC all'idrometro del Formagino. Quell'ufficio deduce, infatti, le competenze dei cremonesi ragionando sulle dimensioni dei manufatti di presa la cui esistenza ultra secolare, nello stato in cui più o meno si presenta nel periodo istruttorio, assicura della relativa costanza dei prelievi dal fiume posto che - condizione, però, scarsamente indagata - il regime del fiume non sia stato alterato nel trentennio.

Sinteticamente il pensiero dell'Ufficio idrografico è: valutiamo l'irrigazione al principio del trentennio: per bergamaschi e bresciani ci riferiamo allo sviluppo dei comprensori ed al fabbisogno specifico; per i cremonesi stimiamo la capacità di derivazione delle prese tenuto conto di taluni elementi idrometrici riscontrabili o sui manufatti o in taluni documenti (trattato di Vaprio); a quelle utenze che hanno dimostrato uno sviluppo del comprensorio durante il trentennio, attribuiamo integrazione di portata, a titolo di sanatoria; a quelle i cui canali fra la presa sul fiume e l'entrata nel comprensorio subiscono grosse perdite per infiltrazione assegnamo una portata precaria da recuperarsi in alcuni anni.

Al Cons. sup. L.P. - vista la complessità della questione e la durezza del contraddittorio (vivace sempre, animoso qualche volta) - l'incarico di riferire è affidato ad una speciale commissione la quale ritiene opportuno sentire previamente i rappresentanti delle utenze interessate per un'ultima informativa dopo l'esame del ponderoso incartamento ricevuto; i colloqui avvengono nel marzo 1933 separatamente per le utenze delle opposte sponde. La sezione in del Consiglio, nell'adunanza del 15 aprile 1933, conferma col voto n. 304 le proposte avanzate dall'Ufficio idrografico; tuttavia, con maggiore equità, anche se nella sostanza le conclusioni non variano, rivaluta in parte i titoli ma giudicando che il trattato di Vaprio è «*insufficiente alla determinazione della competenza*», conclude che è necessario rifarsi all'uso continuato nel trentennio 1854.-84; per bresciani e bergamaschi accoglie il criterio che la dotazione media specifica non superi i valori ritenuti agronomicamente ottimali secondo le proposte del Genio Civile; per i cremonesi ritenendo troppo incerta l'ipotesi dello sviluppo lineare, nei decenni, della superficie irrigata, conviene che si debba necessariamente riferirsi alla capacità di derivazione delle prese." Per i canali Molinara e Suppedizione del CIC, il Cons. sup. L.P. soddisfa le attese del



Consorzio riconoscendo che con essi sono derivate di fatto anche tutte le acque risorgenti ed osserva che con la disciplina delle utenze può essere assicurata al Naviglio grande la sua competenza per cui verrebbe meno la funzione integrativa del cavo di Suppeditazione; *«tuttavia, nella eventualità poco probabile che per qualsiasi causa, compresa quella di abusi degli utenti superiori non prontamente reprimibili tale competenza venisse a ridursi, ricorre la condizione a cui è subordinata la Concessione del cavo [di Suppeditazione] e quindi entro questi limiti fissati dal decreto di concessione non può negarsi il riconoscimento. Qualora peraltro il Consorzio intendesse utilizzare la quantità di acque derivabili a mezzo del cavo in parola, dovrà presentare domanda di regolare concessione non potendo esso invocare l'uso trentennale 1854-84 in quanto contrario al titolo».*

Il Consiglio Superiore approva le proposte dell'Ufficio idrografico di assegnare, a titolo di sanatoria, la maggior copia d'acqua utilizzata da talune utenze alla fine del trentennio a seguito dello sviluppo del comprensorio nei sei lustri precedenti e di concedere maggiori portate, a titolo precario, *«per sopperire alle dispersioni [dovute a filtrazioni] cui vanno soggette le singole rogge nei tratti compresi fra la presa e l'entrata nel comprensorio».*

6. Conforme al voto del Consiglio superiore è il r.d. 17 maggio 1934 n. 7331 che, decidendo ogni questione dispone i riconoscimenti a favore delle utenze irrigue come nella seguente tabella ove la portata indicata è quella assegnata per il trimestre giugno-agosto; per i periodi marginali di maggio e settembre il riconoscimento è ridotto al 75%; per il mese di aprile è data la competenza jemale.

La scadenza del riconoscimento è fissata al 31 gennaio 1987

L'istruttoria per le utenze irrigue si intreccia, nel tempo, con quella per le utenze industriali durante la quale - lo attesta la parte narrativa del relativo decreto - le utenze cremonesi chiedono che siano « prescritti dispositivi atti ad impedire svassi ed invasi e notevoli variazioni di deflusso specialmente nei periodi di magra »; è una preoccupazione costante che ha origine, come altre, dalla esperienza quotidiana: ogni perturbazione del regolare deflusso nel fiume dovuta ad eventi imprevedibili o a negligenza o a malizia e che, generalmente, non può essere neutralizzata con immediatezza, si riflette

	trimestre estivo portata in m <sup>3</sup> /s assegnata <sup>21</sup> a titolo			superf. comprens. Ha <sup>22</sup>	portata assegn. per il periodo invern. <sup>23</sup> m <sup>3</sup> /s	potenza per opifici in CV per	
	antico uso	sanatoria	precarie			antico uso	sanatoria
<i>A) Utenze bresciane</i>							
Fusia	6,400	0,164	1,500	4,238	4,060	294,32	123,56
Vetra	9,200	—	0,800	3,938	4,790	501,70	42,28
Castrina	3,220	0,486	1,130	2,554	2,475	83,64	—
Focesi	0,005	—	—	2,4	—	—	—
Trenzana-Travagliata	4,100	0,553	0,700	3,202	3,380	160,63	13,46
Baiona	2,363	—	0,200	1,630	1,600	—	—
Rudiana	1,610	0,033	—	1,136	0,653	46,08	25,31
Castellana	3,430	0,507	0,150	2,713	—	69,82	6,07
Vescovada	5,320	0,090	—	355	0,600	—	—
Molina	0,030	—	—	23	—	15,40	—
<b>totale</b>	<b>35,678</b>	<b>1,833</b>	<b>4,480</b>	<b>21,994,4</b>	<b>17,758</b>	<b>1171,59</b>	<b>208,58</b>
<i>B) Utenze bergamasche</i>							
Sale	4,440	0,344	0,300	2,865	1,650	28,00	—
Donna	2,440	0,088	—	1,784	0,690	6,93	2,93
Antegnata	0,937	—	—	646	—	14,80	—
<b>totale</b>	<b>7,817</b>	<b>0,432</b>	<b>0,300</b>	<b>5,295</b>	<b>2,340</b>	<b>49,73</b>	<b>2,93</b>
<i>C) Utenze cremonesi</i>							
Naviglio civico	9,000	—	—	57,000	4,000	90,73	—
Calciana	1,600	—	—				
Naviglio grande	6,500	—	—				
Molinara	1,000	—	—				
Suppedizazione	—	—	—	6,000	379,45	849,33	
<b>totale</b>	<b>18,100</b>	<b>—</b>	<b>—</b>				<b>10,000</b>
<b>totale generale</b>	<b>61,595</b>	<b>2,265</b>	<b>4,780</b>	<b>84,286,4</b>	<b>30,098</b>	<b>1591,50</b>	<b>1060,84</b>

negativamente sugli utenti di valle e, frequentemente, solo sugli ultimi. I Cremonesi conoscono questi aspetti perché sono proprio loro che quasi sempre sopportano queste alterazioni; essi sono perciò presenti a tutte le istruttorie industriali, spesso soli, a volte con le utenze irrigue bergamasche e/o con talune bresciane. I cremonesi non si oppongono, però, alle domande industriali neanche in relazione alle recenti modifiche degli impianti: la portata destinata alle utenze irrigue soddisfa, infatti, anche le aspettative delle utenze industriali la cui gestione, se correttamente disciplinata, sarà compatibile con le esigenze irrigue.

Il decreto di riconoscimento delle utenze industriali, che porta il n. 7330 e la data del 17 maggio 1934, confermata la cennata considerazione, definisce la potenza nominale media riconosciuta, le concessioni a titolo precario a sanatoria e quelle a mero titolo precario?


L'insieme delle utilizzazioni sub-lacuali qui illustrate è schematicamente riportato nella pagina seguente.

7. Il decreto 7331 lascia la bocca amara a tutte le utenze irrigue forse anche per l'accanimento col quale si erano combattute fra loro; ciascuna si sente trattata iniquamente, vuoi per il mancato soddisfacimento delle proprie aspirazioni, vuoi per le assegnazioni fatte alle altre.

Il decreto sopisce, ma non cancella, l'aggressività di tutti; tale era stata la lotta, e tanto lunga, che le decisioni del ministero, pur auspicate, non inducono al giudizio sereno.

Il timore - in fondo nutrito da tutti - che l'impugnativa promossa da una utenza potesse avvantaggiarla, crea lo stato di all'erta: chiunque avesse adito la magistratura avrebbe trascinato tutti gli altri. E così avviene!

I dirigenti del CIC, sono delusi per le conclusioni dell'Ufficio idro grafico, ma colgono alcuni aspetti soddisfacenti: il decreto fissa la condizione pregiudiziale perché l'ormai funzionante Consorzio dell'Oglio si instauri quella disciplina, fra le utenze, che ai cremonesi preme particolarmente. Reputano anche positiva la definizione della superficie, 57.000 ettari, del comprensorio loro attribuito; l'incertezza, purtroppo ineliminabile, che era nella loro documentazione, aveva fatto temere la aleatorietà del giudizio. Ritengono, invece, gravemente lesiva l'entità della portata assegnata. Il CIC rileva, infatti, che al comprensorio servito dalla rete Pallavicino e dal Naviglio Civico il decreto assegna una dotazione media specifica di 0,32 l/s • Ha (18.100 l/s: 57.000 ettari) assolutamente



*Schema delle utilizzazioni irrigue ed industriali sul fiume Oglio sub-lacuale*

insufficiente - anche se valutata come *parte* delle risorse disponibili - all'ordinamento aziendale certamente imperniato sulla coltura irrigata sin da prima del 1854; assegnare ai comprensori bresciani - ricchi di terreni vitati nel trentennio precedente il 1884 - una dotazione media unitaria pari a quella necessaria all'ordinamento colturale odierno, è palese favoritismo, afferma il Consorzio. Inoltre, riconoscere a sanatoria le portate necessarie per l'irrigazione dei terreni resi irrigui durante il trentennio e pretendere che tali portate siano ricavate dalla gestione a serbatoio del lago di Iseo, vuol dire, da un lato legittimare gli abusi denunciati più volte dai cremonesi, dall'altro - cadendo in palese contraddizione - considerare la estensione del comprensorio risultante al 1884 come interamente irrigata per l'intero trentennio; infine: se l'acqua così riconosciuta deve ricavarsi da quella *prodotta* dal serbatoio vuol dire che, in precedenza, essa non era compresa nel modulo naturale del fiume e se i bresciani l'hanno utilizzata, nell'ultima parte del trentennio, non possono non averla sottratta a chi la aveva impiegata nel primo periodo (e quindi a noi, dicono i cremonesi).

A queste critiche principali, il CIC aggiunge la sottolineata meraviglia perché le misure di portata riferite all'idrometro del Formagino sono completamente disattese.

Quasi nessuna recriminatoria, invece, per i titoli ignorati dal decreto; il CIC non si sente a suo agio, per questo capitolo, e l'amministrazione del Civico naviglio, concludendo la fase di crescente acquiescenza, già segnalata, si ritiene paga del decreto n. 7331.

Fosse, comunque, tattica, fosse prevalenza della delusione, i dirigenti del CIC non mancano di dire pubblicamente le loro amarezze; e ben conoscendone la tenacia, le altre utenze si aspettano il ricorso.

Contro il decreto si levano, comunque, molte critiche anche da altre parti e con buone ragioni.

Il Cons. CIC complessivamente contrariato per le conclusioni del Min. L.P., delibera, il primo settembre 1934, di impugnare il decreto.

Poiché la richiesta di maggiore assegnazione deve comportare - accettando come ferrea la misura del modulo del fiume interamente impegnato dal decreto - il recupero delle sproporzionate assegnazioni ad altre utenze, il ricorso è proposto contro i Min. L.P. e Finanze nonché contro le utenze bresciane che il Consorzio ritiene essere state ingiustificatamente avvantaggiate: Fusia, Vetra, Castrina, Trenzana, Rudiana e Castellana. Anche le utenze bresciane impugnano il

decreto sostenendo tutte, ad eccezione di Molina, di aver diritto al riconoscimento per titolo legittimo; così le utenze bergamasche sia pure con diverse motivazioni.

L'unica utenza che non impugna il decreto è l'Amministrazione del Civico naviglio di Cremona<sup>6°</sup> (insieme con la minuscola roggia Foresti).

Il ricorso del Consorzio - singolarmente sintetico, pur con le ovvie riserve di integrazione - si sostanzia delle argomentazioni critiche sopra riportate; lascia intravedere la tesi che il decreto debba limitarsi a definire i diritti delle utenze esercitati sino alla sezione corrispondente alla presa del Naviglio grande in considerazione che qui si esaurisce la portata definita dal lago e che, quindi, il Consorzio dell'Oglio debba ivi fermare la propria autorità. Espone considerazioni almeno in parte nuove: i) poiché le colature residue dalle irrigazioni del comprensorio servito decadono in corsi d'acqua pubblici, il canone demaniale deve essere ridotto a metà; z) i canoni per le acque jemali stabiliti dal d. 7331/1934 devono essere assorbiti dal maggior canone delle acque estive; 3) il canone per gli impianti idroelettrici di Rezza, Mirabello e Campagnola non sono dovuti perché quelle centrali sono alimentate prevalentemente dalle acque derivate dall'Adda il cui canone demaniale per l'uso irriguo è superiore a quello per uso industriale relativamente alle potenze delle tre centrali.

A conclusione è chiesto che la competenza per roggia Caldana sia di almeno due  $m^3/s$  e quella del Naviglio grande di almeno io  $m^3/s$  (in essa compresa anche la restituzione di un  $m^3/s$  verso il cavo Molinara); e che le maggiori portate necessarie per i cremonesi siano recuperate da quelle attribuite alle utenze bresciane citate per le quali il decreto aveva esagerato il comprensorio ed assentito una dotazione media unitaria corrispondente ai fabbisogni attuali e non a quelli del 1854.

Ad opposte conclusioni arrivano, ovviamente e come da copione, i bresciani. Instaurato il procedimento, l'Avvocatura dello Stato con una pregevole memoria, respinge tutti i reclami degli utenti ed invoca la pura e semplice conferma del decreto impugnato.

La causa presso il Tribunale delle acque avrebbe conseguito, forse, il risultato di una più adeguata e competente valutazione dei titoli e la eliminazione di taluni errori contenuti nel decreto n. 7331; ma difficilmente avrebbe modificato l'apprezzamento globale della pubblica amministrazione la quale, in definitiva, trovatasi di fronte a richieste che superavano, e di molto, le disponibilità, dovette ridurre

entro questi limiti l'insieme delle assegnazioni, qua e là, magari, forzando il ragionamento. Non è infatti da escludere - in accordo, del resto, con la tesi cremonese - che se si fosse potuto valutare il prelievo avvenuto in *epoche diverse*, ciascun utente avrebbe trovato conferma delle sue affermazioni; ma ognuno voleva dimostrare che i suoi *prelievi massimi* erano avvenuti *anche* nel trentennio 1854-84: l'insieme dei massimi storici, pretendendoli contemporanei, porta alla aberrante conclusione che l'utilizzo era una volta e mezza le disponibilità. Nessuno comunque era stato in grado di produrre documentazione criticamente ineccepibile; le utenze potevano sperare solo nella migliore fortuna di talune argomentazioni presso il Tribunale. Ma c'è un motivo che spinge tutti a più pratiche conclusioni: l'esperienza dei primi anni di funzionamento della regolazione del lago, ha confermato il grande valore della disciplina delle utenze, del miglior uso delle risorse e, in fondo, della relativa sufficienza delle portate assegnate. Quantunque breve, l'esperienza ha convinto che il modulo naturale del fiume può essere aumentato; e che la maggiore portata potrebbe consentire un aggiustamento delle assegnazioni.

Nei primi mesi del 1935 si delinea il convincimento che sia forse opportuno intavolare un tentativo di accordo; verso la fine dell'anno il Presidente del Consorzio dell'Oglio manifesta la sua intenzione « di tentare una transazione fra le diverse utenze nella quale si dovrebbe anche stabilire il riparto delle acque nuove e del relativo sovraccanone dovuto al Consorzio ». Nella prima bozza, preparata dal consigliere avv. Nonnis, sono affrontate solo questioni connesse con le acque estive.

In altra stesura, proposta nel dicembre 1935, il prof. Vacchelli include pure soluzioni per le acque jemali e le acque nuove, nonché criteri di ripartizione fra gli utenti irrigui dei contributi al Consorzio dell'Oglio ed il dimezzamento dei canoni demaniali per i cremonesi.

Con successivi passaggi, frutto di ripetuti incontri e discussioni fra le parti, si concorda in due terzi ed un terzo il riparto fra le utenze irrigue ed industriali, dei contributi dovuti al Consorzio dell'Oglio; che il contributo, per gli irrigui, sia ripartito per l'80% in proporzione delle acque nuove e per il 20% in proporzione delle acque vecchie .

La proposta è giudicata positivamente (con le scontate riserve tattiche) dalle utenze, variamente stimolate. Per i bresciani è l'assillo di consolidare nel riconoscimento anche le acque precarie; osservano infatti che per rivestire i canali e *risparmiare* le portate ora perdute per filtrazione sarebbe necessario un forte immobilizzo di capitale senza

l'utilità, a mente del decreto 7331, di avvantaggiarsi dell'acqua così recuperata. Ai cremonesi preme di definire che le acque defluenti dal lago si esauriscono alla presa del Naviglio grande e che qui si arresti la disciplina del decreto n. 7331. Si temono, però, le possibili contrarie opinioni del Cons. sup. L.P. soprattutto - per ragioni di principio - in ordine all'accorpamento nei riconoscimenti delle acque precarie che sono dal decreto destinate temporaneamente a sopperire deficienze di condotta oltre certi limiti inammissibili nell'uso del bene demaniale. Infatti il Min. L.P. chiederà" che l'acquisizione delle acque precarie alle utenze sia subordinata al favorevole giudizio del Consorzio dell'Oglio circa la loro possibile razionale utilizzazione.

Nel periodo dicembre '35 - luglio '36 si lavora febbrilmente per meglio definire il dettato dell'intesa e gli aspetti particolari; alle molteplici edizioni del testo preparate in questo periodo altre se ne aggiungono, nella seconda metà dell'anno, anche perché utenze ed Avvocatura hanno concordato che le questioni siano divise in due atti al fine di rendere più agevole l'adesione dei ministeri su quello - poi definito: transazione - portante modifiche al decreto 7331; con l'altro, si regoleranno invece, fra le utenze, le questioni collegate alle acque nuove ed alla gestione del Consorzio dell'Oglio.

Al testo ultimo, concordato nel novembre 1936, il Min. L.P. propone un inciso col quale tende a salvare il principio che le opere necessarie per evitare esagerate perdite di condotta sono obbligatorie per l'utente e che l'acqua recuperata rientra nella libera disponibilità della pubblica amministrazione; questo atteggiamento intimorisce i bresciani; si riaprono le discussioni, e la data per la firma, già fissata al gennaio 1937, deve essere rinviata.

A parere del prof. Vacchelli si potrebbe tuttavia insistere sulla differente situazione esistente nel 1936 rispetto al 1934 per ottenere dal Ministero l'adesione al consolidamento delle acque precarie anche rinunciando a quelle di sanatoria:" si è diffuso il convincimento che i bocchelli liberi vanno eliminati; le acque nuove prodotte dalla regolazione sono ora appetite da tutti mentre nel 1934 si temeva circa il loro collocamento; le utenze sono convinte della indispensabilità della disciplina per cui è da ritenere che il ministero accetterà le variazioni, anche sostanziali, al decreto n. 7331 proposte con la transazione che è già definita *Pace dell'Oglio*. Del resto anche il Min. L.P. è interessato a trovare un aggiustamento con gli utenti; la cancellazione della causa in corso, consoliderebbe l'applicazione del recente testo unico n. 1775/1933 ad una grossa e complessa pratica



com'è quella delle acque del fiume Oglio, per di più collegata alla utilizzazione di un lago naturale trasformato a serbatoio. Inoltre col decreto n. 7331 erano state risolte questioni applicative di notevole rilievo; esso poteva dunque rappresentare un esempio per il futuro e costituire un *precedente*; e si sa quanto i precedenti facilitino il lavoro degli uffici, e frequentemente a ragione.

Il ministero, però, è arroccato su affermazioni di principio: l'acqua pubblica dev'essere razionalmente utilizzata e non può essere sciupata; le opere necessarie per evitare sciupii sono a carico del concessionario e devono intendersi obbligatorie; il modulo naturale del fiume non è una quantità elastica; l'utilizzazione dell'acqua nuova è decisione che compete esclusivamente alla pubblica amministrazione. D'altro canto se il modulo naturale del fiume è interamente destinato (magari con un piccolo arrotondamento) a soddisfare gli antichi diritti delle utenze, gli effetti positivi della regolazione del lago (cioè la *produzione* di acqua nuova) devono avvantaggiare le utenze almeno con la integrazione della portata naturale quando risultasse inferiore alla loro domanda reale (cioè ai fabbisogni dei rispettivi comprensori); diversamente verrebbero meno i motivi del loro consorzio obbligatorio ed oneroso.

Nel febbraio 1937 il parere del prof. Vacchelli concorre a convincere bresciani e cremonesi a sottoscrivere la transazione come modificata dal Min. L.P.

Seguono ancora discussioni e precisazioni; ma finalmente il testo è definito ed accettato da tutti. Il 22 maggio 1937 transazione e convenzione sono solennemente sottoscritte; i valori delle assegnazioni in esse definite sono riportati nella tabella seguente.

La soddisfazione delle utenze e del mondo agricolo traspare chiaramente dagli articoli pubblicati sui giornali e dai numerosi telegrammi che, nell'«*auspicatissimo giorno pacificazione generale* [e chiudendo] *definitivamente periodo ultrasecolare lotte fra derivanti*», i vari partecipanti mandano ad autorità ed amministratori non potuti intervenire alla cerimonia. Ma non c'è dubbio che la stampa riflette, sia pure nella prosa trionfalistica dell'epoca, i sentimenti dei più.

Assegnazione delle competenze in m <sup>3</sup> /s fra le varie utenze per il periodo di massimo fabbisogno				
	riconoscim. (transazione)	%	acque nuove	
			(convenzione)	%
1 Fusia	7,750	11,832	0,453	4,118
2 Vetra	10,475	15,992	0,689	6,264
3 Castrina	4,075	6,221	0,272	2,473
4 Trezzana e Travagliata	5,975	9,122	0,526	4,782
5 Baiona	2,800	4,275	1,160	10,545
6 Rudiana	1,900	2,901	0,997	9,064
7 Castellana	4,000	6,107	0,852	7,745
8 Vescovada	0,850	1,298	0,417	3,791
9 Molina	0,575	0,878	0,084	0,764
10 Franciacorta	—	—	1,000	9,091
A) totale bresciane	38,400	58,626	6,450	58,637
1 Sale	4,590	7,008	0,634	5,764
2 Belladonna	1,916	2,925	0,398	3,618
3 Antegnata	1,894	2,891	0,128	1,164
4 Cons. prov. economia	—	—	0,500	4,545
B) totale bergamasche	8,400	12,824	1,660	15,091
1 Naviglio civico	8,800	13,435	1,354	12,309
2 CIIC				
Calciana	1,600	2,443		
Nav. grande	8,300	12,672	1,536	13,963
C) totale cremonesi	18,700	28,550	2,890	26,272
totale generale	65,500	100,000	11,000	100,000

8. Concordate fra le utenze, le soluzioni circa le acque dell'Oglio e dei loro riflessi nella regolazione del lago attendono ora il perfezionamento formale: per le *acque vecchie* con la rettifica del r.d. 17 maggio 1934 n. 7331; per le *acque nuove*, con la concessione. Un problema condiziona l'altro e notevole, per entrambi, è l'interesse del Consorzio dell'Oglio cui preme, per la migliore gestione di sua competenza, che i diritti delle utenze siano resi definitivi; tanto più che questo ente aveva chiesto - nel maggio 1936 - di vedersi intestata la concessione delle acque nuove.

È pertanto necessario seguire contemporaneamente lo svolgersi di queste pratiche, variamente intersecantesi, e con le quali altre

interferiscono.

Nel 1943 il Min. L.P." invita le utenze a presentare, tramite il Consorzio dell'Oglio, separate domande di concessione delle acque nuove; avvertito che sino all'emissione del decreto gli utenti non hanno titolo a derivare tali acque, esso tuttavia consente, nell'attesa, che il Consorzio dell'Oglio le distribuisca precariamente agli utenti «*avuto riguardo al fabbisogno effettivo di ciascun comprensorio*».

Il disposto del ministero - in sé logico e coerente - si presta ad essere interpretato come una implicita riserva circa le ripartizioni concordate fra gli utenti con la convenzione 1937; quindi come un riaprire, di fatto, il complesso discorso sulla destinazione di tali acque. I rappresentanti delle utenze bergamasche Donna ed Antegnata colgono il destro - adducendo insuperabili situazioni contingenti, necessità del riordino interno ma difficoltà per i finanziamenti e quindi esigenza di prolungare i lavori nel tempo futuro - per chiedere alle utenze cremonesi ed alla bergamasca roggia Sale, che ha già attuato parte del riordino, di cedere una quota delle loro disponibilità al fine di compensare le notevoli dispersioni esistenti nelle proprie reti." I cremonesi preoccupati di mantenere salda la *Pace dell'Oglio* e realisticamente disponibili - anche in memoria della alleanza coi bergamaschi durante l'istruttoria pei riconoscimenti - a soluzioni compatibili, aderiscono nella sostanza a condizione che la formula della concessione sia di cessione temporanea (o, come si diceva, di affitto) con contropartita di canone crescente; pensavano che in tal modo le amministrazioni di Donna ed Antegnata sarebbero state stimolate ad affrettare le opere di miglioramento della loro rete. I cremonesi sono indotti a questo passo anche dalla considerazione che essi godono, in base alla Pace dell'Oglio, di una quota delle acque nuove destinate al Consiglio dell'economia di Bergamo per la cui utilizzazione il progetto è di là da definirsi.

Stesa e discussa una prima bozza, la corrispondenza del novembre 1943 mette in risalto un animus dei rappresentanti bergamaschi che infastidisce ed allarma il CIC; o concludiamo gli accordi entro la metà di dicembre - dicono - o, in caso contrario, il consorzio di roggia Donna avvierà «*la domanda di Concessione delle*

*acque nuove con denuncia degli accordi che passano sotto il nome di Pace dell'Oglio»*; ed a questa minaccia seguono non limpide tergiversazioni amministrative.

I punti sui quali, comunque, l'intesa è difficile riguardano la provvisorietà o meno della concessione e la sua crescente onerosità; ma proprio questi aspetti sono il fulcro per le utenze cremonesi; le quali si irrigidiscono e pretendono che le eventuali intese siano regolarmente e responsabilmente approvate dalle amministrazioni delle utenze bergamasche.

La convenzione è definita, secondo l'impostazione cremonese, intorno alla metà del maggio 1944; ma l'atto non è formalmente perfezionato. Vi influiscono certo, ma non solo, lo stato di guerra e le difficoltà delle comunicazioni; il testo è, comunque, sottoscritto dai rappresentanti delle due parti senza l'indicazione delle delibere degli organi volitivi?'

Con tale accordo vengono affittate alle due utenze bergamasche, che se le divideranno a loro piacimento, le seguenti portate:

cedente	portate cedute (l/s)		
	acque nuove	acque vecchie	totale
Roggia Sale	200	33	233
CIIC	280	47	327
Naviglio civico	280	47	327
	760	127	887

La distinzione fra acque vecchie e nuove si radica in due motivi di opportunità: usare stesso linguaggio e proporzioni della *Pace dell'Oglio*; indicare che le acque nuove *affittate* comprendono quelle di cui i cremonesi hanno temporanea disponibilità e la cui finale destinazione sono i territori bergamaschi di Martinengo e Ghisalba.

Con codesto accordo le parti *«confermano e si impegnano reciprocamente a mantenere ferme ed operanti le convenzioni [nell'insieme chiamate Pace dell'Oglio] che devono rimanere immutate »*; e per il caso che le utenze fossero singolarmente chiamate a chiedere la concessione delle acque nuove, le parti si impegnano anche a *«richiedere alla Amministrazione [dello Stato] la stessa quantità d'acqua nuova che globalmente gli è stata assegnata dalla Pace*

*dell'Oglio completata dalla quota del contingente d'acqua già assegnata al Consiglio provinciale della Economia di Bergamo nella misura attualmente goduta da ciascuna di dette utenze».*

9. Nell'articolo *«Il Consorzio dell'Oglio e le condizioni attuali dell'irrigazione nella pianura occidentale»* pubblicato su *«Il Giornale di Brescia»* del 26 giugno 1945, l'avvocato Reggio, bresciano, Commissario governativo al Consorzio dell'Oglio, dopo aver detto della grave siccità in corso e dei vantaggi derivanti a tutti gli utenti dalla regolazione del lago d'Iseo, si chiede se sia fondata una *«lagnanza frequentissima negli ambienti bresciani e bergamaschi; se cioè sia vero che, nella procedura di riconoscimento e nella Pace dell'Oglio che l'ha conclusa ed integrata, le utenze cremonesi abbiano fatto la parte del leone »*. L'avv. Reggio lo nega e ricordata la lunga diligente e minuta procedura *«condotta da tutte le parti con larga copia di memorie»*, conclude: *«non vi furono, quindi, né potevano esserci soprusi o sopraffazioni [ed i sostenitori delle tesi bresciane] a nessuno furono secondi nella capacità della indagine e nel fervore della difesa»* ... e dice il vero!

L'avv. Reggio, memore di vecchie tesi, coglie l'occasione per ripetere che, mentre i bresciani devono far affidamento solo sulle acque del Chiese e dell'Oglio ormai integralmente prenotate, i cremonesi possono avvalersi di quelle dell'Adda che si arricchiranno con la regolazione del lago di Como:

A questo articolo vorrebbe replicare l'ing. Vigolini che prepara, nel luglio successivo, una lunga nota; poi desiste pensando ad una pubblicazione più estesa e documentata; interviene, invece, l'ing. Vialli" negando, e giustamente, che le autorità fasciste abbiano favorito, sia per l'irrigazione sia per la bonifica, l'agricoltura cremonese.

Tuttavia non è facile sradicare talune convinzioni; ed ancora nel 1947 vi insistono taluni responsabili delle utenze bresciane." Anzi, secondo costoro, sarebbe stato opportuno prorogare la gestione commissariale del Consorzio dell'Oglio, ufficialmente per rivedere lo statuto dell'ente allo scopo di modificare la composizione degli organi per escludere od almeno ridurre il numero dei rappresentanti ministeriali; più praticamente per favorire la revisione della *Pace dell'Oglio*. Bresciani e bergamaschi propongono, infatti, a tale scopo, il rinvio delle nomine dei rappresentanti delle utenze già fissato per il 6 marzo 1947; vi si oppongono, vittoriosamente, i cremonesi i quali ritengono che sulla questione, trasferita sul terreno politico, finirebbe

per aver peso più il numero che la ragione.

L'ing. Vigolini ha, pertanto, nuovi motivi per riprendere e completare il lavoro, avviato nel luglio 1945, sulle istruttorie per i riconoscimenti; nelle polemiche egli intravede, e teme, il desiderio di *«conseguire [o direttamente o attraverso pressioni su autorità] una revisione, a danno dei cremonesi ... della Pace dell'Oglio; [i quali] cremonesi, nel riparto delle acque dell'Oglio hanno avuto tutt'altro che la parte del leone e tanto meno per insussistenti e immaginari interventi politici, ma soltanto un parziale ed insufficiente ripristino di antichi diritti»*

10. *«Il passaggio da un regime di libera derivazione come era quello precedente a quello di regime vincolato e disciplinato, ha certamente creato delle perturbazioni nell'interno delle utenze irrigue [con bocca sul fiume Oglio] le quali si sono trovate di fronte alla più assoluta necessità di applicare alla loro volta e nel proprio interno quella identica disciplina e regolazione che era stata loro imposta alle singole bocche di derivazione dal fiume: così scrive al Consorzio dell'Oglio, l'ing. Moretti il 3 agosto 1940 ricordando l'intenso lavoro di miglioramento fatto dalle utenze bergamasche; e chiede che le stesse siano arricchite di ulteriori risorse cedute dai cremonesi; richiama e riconosce lo spirito di sacrificio fatto dai cremonesi con gli accordi del 1944 che resero possibili temporanei incrementi delle risorse bergamasche; ma tali portate - continua l'ing. Moretti - sono ancora insufficienti alla «necessità del comprensorio » (la cui dotazione unitaria dovrebbe essere elevata da 1,45 a circa 2 l/s • Ha); e poiché il canone previsto da questi accordi diventa sempre più gravoso, propone che il CIC ceda definitivamente e gratuitamente le acque affittate con le pattuizioni del maggio 1944, anzi le aumenti di altri 500 l/s. Se fossero soddisfatti, «i bergamaschi vedrebbero finalmente risolta ogni loro causa di malcontento e potrebbero realmente unirsi ai cremonesi per potenziare e migliorare il Consorzio dell'Oglio».*

La risposta del CIC, cortese nel tono ma dura nella sostanza,<sup>82</sup> ribadisce: *«le utenze cremonesi nonostante qualsiasi buona volontà non possono fare sacrifici o rinunce a favore di altre province che nel riordino delle irrigazioni interne possono e devono trovare la soluzione del loro problema».*

L'avv. Nonnis, direttore del Consorzio dell'Oglio, dopo aver (inutilmente) caldeggiato, presso il CITC, un parziale accoglimento, pro bono pacis, delle richieste bergamasche, suggerisce, in alternativa,

di ripartire diversamente i contributi dovuti al Consorzio dell'Oglio gravando sui cremonesi; questo *pro bono pacis* comincia fastidiosamente ad avere, per i cremonesi, un altro sapore.

Verso la fine del 1953 il Consorzio dell'Oglio si preoccupa di non procrastinare oltre la definitiva sistemazione dei diritti sulle acque vecchie; ed avvia il tentativo di concordare tra le utenze consorziate la ripartizione delle acque vecchie che, risolvendo le cause in corso, faciliti al Ministero la rettifica del r.d. 7331/1934 nonché la concessione delle acque nuove; donde la proposta di un articolato col quale sarebbero semplicemente recepiti gli accordi, con poche integrazioni, della transazione 22 maggio 1937.

Nei vivacissimi dibattiti che seguono tale proposta e sui successivi emendamenti, si palesa, soprattutto, la concordia di bergamaschi e bresciani nel chiedere sacrifici ai cremonesi; il CIC, irrigidito, rifiuta ogni revisione della *Pace dell'Oglio*. Ma l'avv. Nonnis, da buon sardo, è tenace ed ha ottima fantasia: cambia la forma, modifica di poco la sostanza e ritorna alla carica dopo qualsiasi obiezione o rigetto.

Le due pratiche: rettifica del decreto per le acque vecchie e istruttoria per la concessione delle acque nuove, si svolgono parallelamente e, come già detto, si intrecciano fra loro per la tattica, adottata da taluno, di condizionare l'una all'altra allo scopo di conseguire vantaggi particolari.

Vi ha notevole peso anche l'interesse del Consorzio dell'Oglio a consolidare, da una parte, i riconoscimenti per rendere più argomentata la difesa degli interessi sub-lacuali rispetto alle istanze idroelettriche di invaso, nell'alto bacino alpino; dall'altra, per ottenere, in proprio, la concessione delle acque nuove da distribuire alle utenze in modo di meglio adeguare la competenza alle eventuali diverse esigenze dei vari sub-comprensori. Le utenze avvertono, però, la necessità che un limite a questa discrezione sia posto; il che è accolto già nella prima bozza di convenzione formulata dal Consorzio dell'Oglio (novembre 1953), ove si legge che fermo il riparto complessivo fra «*i territori provinciali [bresciano, bergamasco, cremonese], il Consorzio dell'Oglio distribuirà le acque nuove fra le utenze consorziate secondo i diversi contingenti bisogni delle utenze medesime*».

Ma nel suo insieme lo schema proposto riduce le portate destinate ai cremonesi e la risposta del CIC è fermamente negativa. Uno dei motivi, se non il principale certo fra i primi, invocato da

bergamaschi e bresciani per chiedere rinunce ai cremonesi sulle acque dell'Oglio è il solito: i cremonesi possono largamente attingere alle ulteriori disponibilità sul fiume Adda. Ribattono i cremonesi: anzitutto la regolazione del lago di Como non produrrà i quantitativi che taluni studi avevano preconizzato; in secondo luogo, sulle acque dell'Adda si appuntano anche i desideri di altre utenze potenziali: in particolare del Consorzio per la media pianura bergamasca (che chiedeva ben  $15 \text{ m}^3/\text{s}$ ); infine, i due temi non hanno interconnessioni anche perché la nuova risorsa sull'Adda se l'è pagata, e per intero, l'agricoltura cremonese. Forse bergamaschi e bresciani confidano che per i cremonesi - i più tenaci sostenitori della disciplina delle utenze e quindi i più attenti e sensibili alla esigenza di dare forza al Consorzio dell'Oglio - il grosso traguardo della definizione dei diritti delle singole utenze valesse qualunque sacrificio; tanto più che quelli richiesti avrebbero pesato assai poco sui bilanci del CIC e del Naviglio Civico.

Ad alimentare questa convinzione, può avervi concorso la percezione, errata e forse interessata, della disponibilità cremonese ad esaminare, come non secondario, l'aspetto economico della questione. Comunque sia: sul punto fondamentale - rinuncia a competenze - il CIC è irremovibile.

Durante le discussioni intorno a questi problemi, il Consorzio di Franciacorta - che non aveva potuto ottenere la concessione sul modulo naturale del fiume interamente impegnato dai riconoscimenti ai vecchi utenti - aveva avanzato la richiesta di essere esaudito mediante lo sfruttamento, come bacino di invaso secondario, delle Torbiere di Iseo. Gli utenti bergamaschi e cremonesi confermano quanto avevano già deciso (23 aprile 1938): di rinunciare sia all'apporto naturale delle Torbiere al lago sia allo sfruttamento di esse come serbatoio sussidiario a condizione che, valutato il reale valore dell'apporto naturale (asserito in  $350 \text{ l/s}$ ), le opere necessarie fossero eseguite dal Consorzio dell'Oglio a spese di Franciacorta.

Il tutto alimenta ripetute discussioni per i primi mesi del 1954; le varie proposte, con testi semplici o contorti, tendono a conseguire o la riduzione delle competenze di talune a vantaggio di altre utenze, o ad attribuire al modulo naturale del fiume un valore maggiore dei  $65,5 \text{ m}^3/\text{s}$  fissato nella transazione 1937, o ad aumentare la capacità di invaso del lago d'Iseo (entro limiti suggeriti variamente fra - 0,50 e + 1,20 metri) per incrementare la portata di acqua nuova disponibile.

Per quest'ultima ipotesi - che se accolta sarebbe stata seguita dal



progetto, dalla concessione, dalla esecuzione dei lavori con indennizzo dei rivieraschi - occorre anche individuare le utenze che ne avrebbero tratto vantaggio; o, in termini forse taciuti all'epoca ma comunque più limpidi, individuare quali utente avrebbero affidato le loro aspirazioni ad un futuro tutto da definire e non privo di àlea.

Ogni proposta trova favorevole ora l'uno ora l'altro di coloro che auspicano la revisione della *Pace dell'Oglio*; ma nell'amministrazione del CIC si consolida sempre più l'opinione di respingere, nonostante certi abbozzi di conciliazione, qualunque progetto che implichi rinuncia spontanea a qualsivoglia quota di competenza; e le proposte, che in sostanza tendono a questo traguardo, cadono una dopo l'altra. Le riunioni si susseguono, le bozze di convenzioni non si contano; le tesi si riducono, per eliminazione; finalmente si arriva ad un accordo, fra i tecnici delle utenze, che viene così descritto dal Consorzio dell'Oglio:

- 1) rispetto integrale della Pace dell'Oglio per quanto riguarda il riparto delle acque vecchie fra le sponde destra (bergamaschi e cremonesi) e sinistra (bresciani);
- 2) conglobamento delle acque di sanatoria nei quantitativi di riconoscimento in modo però da non modificare il riparto globale delle acque vecchie fra le due sponde;
- 3) concessione delle acque nuove al consorzio dell'Oglio col rispetto del riparto, fra le due sponde, risultante dalla Pace dell'Oglio e con facoltà al Consorzio dell'Oglio di eventuali assegnazioni, all'interno dei gruppi, quando possibile e con le opportune garanzie;
- 4) presentazione da parte del Consorzio dell'Oglio di un progetto per ulteriore incremento della capacità utile del serbatoio al fine di consentire una maggiore disponibilità di acque (che saranno chiamate nuovissime).

Il CIC aderisce ma chiede che, quando fosse ottenuta la concessione ad una maggiore escursione nella regolazione del lago d'Iseo, siano anzitutto soddisfatte le aspettative cremonesi. Le utenze bresciane nutrono, però, altre attese: prima tentennano, poi rifiutano. E si riprendono i defatiganti colloqui!

Il 3 maggio 1955 ennesima proposta dell'avv. Nonnis: i cremonesi cedano subito 300 I/s ai bergamaschi e 400 ai bresciani; il

Consorzio dell'Oglio si impegna ad effettuare tutti gli anni un maggiore svasso del lago di Iseo di 20 cm cui corrisponde una portata di 1.500 l/s; di questi, 700 saranno restituiti ai cremonesi. In sostanza Nonnis propone ai cremonesi di cedere acqua relativamente certa contro altra incerta; ed il CIC rifiuta seccamente.

Sarebbe, tuttavia, ingeneroso e non corrispondente a verità, ritenere che l'avv. Nonnis non valutasse appieno le opinioni dei cremonesi; egli infatti aveva (e ben lo sapeva) nei rappresentanti delle utenze cremonesi i massimi sostenitori delle sue tesi fondamentali circa l'opportunità di una soluzione concordata, la sempre maggiore autorità del Consorzio dell'Oglio, la disciplina delle utenze.

Codesti scopi, però, sembravano meritare, agli occhi del Nonnis, sacrifici anche cospicui dei cremonesi. Ma questi non erano disponibili a cedere alcunché per favorire la definizione di competenze altrui che essi ritenevano sarebbe stata, se mai, raggiunta o imposta, senza loro sacrificio, in qualunque sede tale questione fosse approdata.

Nel dicembre 1956 il prof. De Marchi, Presidente del Consorzio dell'Oglio, escogita una modifica allo schema precedente che l'avv. Nonnis ed i tecnici delle utenze fanno propria definendo il seguente *Ordine del giorno* che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell'Oglio approva il 21 di quel mese:

*«I) Invita innanzitutto la Presidenza a sollecitare dal Ministero LL.PP.*

*il decreto definitivo di riconoscimento dei diritti di uso antico, sulla base dei seguenti principi:*

- a) rispetto delle portate contenute nella convenzione 22 maggio 1937;*
- b) acquisire alle antiche utenze le maggiori portate disponibili di antico diritto, nella forma più idonea, e ferme rimanendo le attuali percentuali di riparto tra le utenze consorziate;*
- c) rettificare le eventuali imprecisioni materiali contenute nel R.D. 17 maggio 194.*

*II) assegna alle rogge Donna e Antegnata insieme, un incremento di 300 l/s sulle attuali portate e alla roggia Castrina un incremento di 450 l/s, prelevando i nuovi incrementi da un maggior svasso lacuale di 20 cm.*

III) Ritenuta l'opportunità di conseguire la migliore distribuzione delle acque nell'interno dei comprensori irrigati delibera di insistere per la concessione delle acque nuove direttamente al Consorzio dell'Oglio sulla base dei seguenti principi:

- a) rispetto di un reparto provinciale nella seguente misura: Brescia 6,450 m<sup>3</sup>/s, Bergamo 1,660 m<sup>3</sup>/s, Cremona 2,890 m<sup>3</sup>/s;
- b) il Consorzio dell'Oglio, sentiti i rappresentanti delle utenze e delle province, procederà all'assegnazione delle acque nuove nell'interno di ogni provincia, tenendo conto in primo luogo delle legittime esigenze delle attuali derivazioni.

IV) invita la Presidenza a predisporre al più presto domanda e progetto di massima per la concessione di un maggior invaso lacuale nei limiti più ampi possibili, nonché a sollecitare la concessione delle acque della Torbiera di Iseo.

V) delibera di rivedere il riparto dei contributi consorziali in relazione alle diverse assegnazioni che risulteranno a seguito di quanto sopra, tenuto presente che i 750 l/s di cui all'Art. 2 saranno considerati, al riguardo, come acqua vecchia».

Le pratiche - revisione del decreto n. 7331/1934 e concessione delle acque nuove - procedono ora secondo le tradizioni: passano da ufficio ad ufficio, vengono sollecitate, accelerano, ritardano, infine approdano: il decreto interministeriale di rettifica è pubblicato con la data del 7 gennaio 1960 e col n. 6°61;<sup>9</sup> il decreto di concessione delle acque nuove con la data del 7 marzo 1960 n. 913.

Tenuto conto delle integrazioni da prelevare dal maggior svasso del lago d'Iseo - *Acque Nuovissime* - il riparto fra i gruppi provinciali di utenze risulta:

gruppi di utenze	acque vecchie		acque nuove	acque nuovissime	totale generale	
	m <sup>3</sup> /s	%			m <sup>3</sup> /s	m <sup>3</sup> /s
BS	39,728	58,626	6,450	0,450	46,628	58,64
BG	8,690	12,824	1,660	0,300	10,650	13,39
CR	19,347	28,550	2,890	—	22,237	27,97
	67,765	100,000	11,000	0,750	79,515	100,00

11. Già in occasione dell'istruttoria per la domanda di derivazione dall'Oglio e cascina Busta il CIC aveva sostenuto di aver titolo alla riduzione a metà del canone demaniale perché le colature dei terreni irrigati con le sue acque erano restituite a corsi pubblici.

Nell'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Cremona è incluso, al n. 17, il Naviglio Civico. Contro tale iscrizione ricorre quella amministrazione ed il Tribunale delle acque sentenziando che il canale va cancellato dall'elenco; appellano i Min. Finanze e L.P.

Con r.d. 25 giugno 1923 n. 148 è approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo; vi figurano canali e fontanili di pertinenza della rete del Naviglio Civico la cui amministrazione impugna il decreto ed il Tribunale ne accoglie le tesi; anche contro questa sentenza appellano i Min. L.P. e Finanze

Le parti desiderano, però, definire bonariamente la vertenza; si arriva alla transazione I r giugno 1929 con la quale, abbandonate le cause, si conviene che i canali della amministrazione del Civico naviglio siano cancellati dagli elenchi mentre *«l'Amministrazione del Civico Naviglio dovrà sottostare alle disposizioni che saranno emanate dal Governo del Re per le acque sotterranee in base all'art. 2 della Legge 18 dicembre 1927 n. 2595.*

*Nell'applicazione del canone si dovrà tenere conto che i terreni irrigati con le acque del Civico Naviglio restituiscono le colature a mezzo dei cavi Cerca e Morbasco e con la rete dei colatori del Comprensorio Dugali Inferiori Cremonesi che sono corsi d'acqua pubblica».*

Col r.d. 7331/1934 lo Stato riconosce la inscindibilità, di fatto, del comprensorio comune fra Naviglio Civico e Consorzio irrigazioni; questi deduce che la riduzione del canone assicurata al Naviglio Civico, con la citata transazione, va estesa anche al Consorzio.

Per applicare correttamente le disposizioni di legge occorre, però, stabilire cosa siano le colature: ed il CIC sostiene che esse sono composte dalle acque che residuano, dopo la sufficiente bagnatura del terreno, come caratteristica tipica della irrigazione a scorrimento; d'altronde non può essere l'eventuale quantità esuberante perché l'esistenza di una dotazione maggiore del fabbisogno contrasterebbe - salvo il periodo transitorio fra l'inizio dell'irrigazione di un

comprensorio ed il suo completamento - con la premessa che l'acqua pubblica non va concessa oltre necessità. Sotto un profilo meramente fiscale - peraltro sempre presente nelle leggi in materia - le colature devono poter consentire, attraverso ulteriori concessioni, di far recuperare all'erario lo *sconto* praticato al primo utente. La restituzione, quindi, va quantitativamente apprezzata e la pubblica amministrazione deve giudicare caso per caso, rifiutando le posizioni estreme che annullerebbero il senso del dettato legislativo. Ammesso che le colature siano quelle definite dal Consorzio, non vi è alcun dubbio che nel suo comprensorio esse sono recapitate in corsi d'acqua pubblica; tali essendo, oltre i fiumi, i canali ricordati nella transazione I giugno 1929. La questione si limiterebbe pertanto alla valutazione quantitativa delle colature; ma l'affermazione contenuta nella transazione II giugno 1929 deve intendersi nel senso che i ministeri hanno già riconosciuto che le colature erano, nella fattispecie, in quantità sufficienti per far scattare il dimezzamento del canone.

Argomenta ancora il CIC: poiché il comprensorio è comune fra Naviglio Civico e CIC, e le colature sono, dunque, quantitativamente sufficienti, il beneficio del dimezzamento deve essere esteso al Consorzio anche se il rapporto fra quantità di colature e portate sulle quali si dimezza il canone si riduce per effetto della somma delle competenze dei due enti.

Quali sono, però, le interpretazioni del ministero? Quelle nutrite nel 1929 o quelle più recenti? Per rispondere al quesito occorre rinverdire lo spirito che guidò i Ministeri all'accoglimento della transazione II giugno 1929.

La legge 18 dicembre 1927 n. 2595 aveva delegato il Governo ad «*emanare [un Testo Unico recante] disposizioni relativamente alla derivazione ed utilizzazione delle acque superficiali e sotterranee*».

Al Min. L.P., il quale stava elaborando le norme che avrebbero formato il T.U. n. 1775/1933, avrebbe fatto assai comodo - costituendosi *un precedente* - che una grossa organizzazione come il Naviglio Civico avesse riconosciuto, anticipando alcuni principii che il ministero cullava: che le acque comunque estratte dal sottosuolo sono pubbliche;" che, pertanto, chi le vuole utilizzare deve ottenere regolare concessione; che le acque pubbliche mantengono questa loro caratteristica ancorché scorrano in canali privati.

Non pare dubbio che, all'epoca della transazione, i Min. L.P. e Finanze ritenessero legittimo, od almeno legittimabile, il

dimezzamento del canone per cui, preso atto che le colature dei terreni irrigati con le acque del Civico sono recapitate in pubblici colatori, ne riconoscevano la rilevanza quantitativa.

Quando il CIC impugna il d. 7331/1934, domanda pure, per i motivi su ricordati, il dimezzamento dei canoni demaniali e la risoluzione favorevole di altre particolari e minori questioni;" e, conclusa la *Pace dell'Oglio*, mantiene viva la lite in funzione di quelle istanze; alla vertenza successivamente aderirà anche il Naviglio Civico.

Uscito il d.i.m. n. 6061/1960 il Consorzio dell'Oglio ed i consorziati tentano, in sede amministrativa, di ottenere facilitazioni nel pagamento dei canoni arretrati; ed i cremonesi anche di transare la causa circa il dimezzamento dei canoni. Ma non si trova la strada idonea.

A questo punto, tuttavia, non vi è alcun motivo per non pagare la metà dei canoni dovuti; ed i due enti cremonesi versano, a mani dell'Avvocatura dello Stato, la quota incontestata e chiedono la sospensione per la restante metà (31 gennaio 1961).

Quando è emesso il dim. 6°61, la vertenza è ormai... invecchiata per il continuo e semplice rinvio di anno in anno; ed è, in definitiva, ridotta alla sola questione del dimezzamento del canone demaniale. Gli enti cremonesi concordano col legale, avv. Nonnís, di presentare al Tribunale un'ampia memoria riassuntiva e documentale (marzo 1961); nel frattempo infatti le conoscenze sull'idrografia del territorio si sono arricchite e si pensa che, comunque, ciò valga a spedire la causa a sentenza.

Il Min. Finanze di fronte al rinnovarsi dei ricorsi al Tribunale delle acque giudica che per ridurre a metà il canone, dopo il d.i.m. 6061/1960, occorre che il Min. L.P. ne proponga la modifica;" imprevedibilmente l'intendenza di finanza di Bergamo pone la questione al Genio Civile di Cremona. Il legale del Consorzio concorda con l'Avvocatura dello Stato - a sua volta preoccupata per l'enorme durata della vertenza - che i cremonesi chiedano al Min. L.P. l'integrazione del d.i.m. 6061/1960 con l'annotazione che alle utenze cremonesi il canone va dimezzato; ed a seguito della relativa istanza, il Genio Civile di Bergamo è incaricato di effettuare accertamenti.

Il CIC è convinto che il tempo gli giochi contro; l'impennarsi dei costi del servizio idraulico, la sempre migliore tecnica irrigatoria adottata dagli agricoltori, il diffondersi lento ma progressivo di pompe retro portate dal trattore e semplici da usare, non possono non incidere sulla entità delle colature recapitate nei corsi pubblici. Il tempo e

l'evolvere della legislazione hanno inoltre cancellato questioni che erano vivissime nel 1929. Gli enti cremonesi non hanno scelta: sollecitano il Tribunale e diffondono documentazioni a tutti gli uffici centrali e periferici dei ministeri.

Il Consorzio dell'Oglio interpellato dal Min. L.P., esprime il parere che le indagini richieste implicherebbero una enorme disponibilità di mezzi e di uomini per accertare, in fondo, quanto già la transazione del 1929 ammetteva.

Il Genio Civile di Cremona fa proprie le conclusioni del Consorzio dell'Oglio; e così il Genio Civile di Bergamo.

Nell'aprile 1967 il Cons. sup. L.P. esamina l'istanza dei cremonesi ed esprime l'opinione che sia da respingersi: il 2° capoverso dell'art. 5 della convenzione II giugno 1929, dice il Consiglio, esprime solo *l'intenzione* della pubblica amministrazione di tener conto della restituzione delle colature a condizione che successive verifiche ne accertassero l'esistenza e l'entità, senza escludere che *«le colature debbano essere assicurate mediante opportune opere stabili [con cui sia] possibile effettuare le necessarie misurazioni»*; respinge la tesi del Consorzio dell'Oglio che l'accertamento dell'esistenza sia stato acclarato con la convenzione; infine, considerando il comune comprensorio dei due enti come se fosse bagnato solo con le acque dell'Oglio, e perciò con una dotazione media specifica bassissima – pari a 0,28 l/s x ha - giudica assolutamente impossibile che esistano colature.

Il voto del Consiglio Superiore L. P. mette in difficoltà tutti e l'Avvocatura generale dello Stato, interpellata circa la sua compatibilità con la transazione, afferma: *«le istanze degli utenti [cremonesi] non possono non essere accolte; il voto del Consiglio Superiore, ineccepibile in astratto, non considera appieno tutte le circostanze e le considerazioni - anche d'ordine extra giuridico - che portarono alla transazione del 1929; [con essa infatti] si dà atto di una situazione di fatto [la restituzione delle colature; da essa va tratta la dovuta conseguenza del dimezzamento del canone] senza la necessità di ulteriori accertamenti»*..

A seguito di ciò, il Min. L.P. prepara il decreto di rettifica del d.i.m. 6061/1960 - con amplissima cronistoria, nella narrativa - e lo manda per il concerto al Min. Finanze; questo, però, facendo proprie tutte le affermazioni contrarie sostenute in passato dai vari uffici, non aderisce alla proposta, rilevando che l'unico interessato alla transazione, il Naviglio Civico, non aveva impugnato l'originario r.d. 7331/1934. I cremonesi cercano di riproporre ancora una volta un

accordo transativo;" ma le differenti impostazioni dei due ministeri rendono ormai impossibile l'intesa.

D'altronde l'Avvocatura generale dello Stato, verso la fine dell'aprile 1969, modificando radicalmente la precedente opinione, attribuisce alla transazione 11 giugno 1929 semplicemente il valore di «*un impegno della Pubblica Amministrazione a riesaminare in sede amministrativa la situazione delle utenze se, in concreto, vi fosse restituzione di colature*», per poi far luogo, col disciplinare, all'obbligo della restituzione, e conseguentemente al dimezzamento del canone; valore dunque non precettivo ma direttiva di comportamento. In conclusione: se non si accerta la restituzione delle colature e con nuovo disciplinare non si stabilisce l'obbligo della restituzione, le pretese delle utenze cremonesi vanno respinte e non c'è, allo stato, alcun motivo per avviare la transazione.

Ai cremonesi non resta che sollecitare la sentenza del Tribunale; lo fanno nel novembre 1969 ribadendo la tesi: la transazione del 1929 contiene una obbligazione che lo Stato si assunse e che deve rispettare. Ma il Tribunale delle acque di Milano, dopo avere escluso che il beneficio prospettato nella transazione del 1929 potesse estendersi al Consorzio essendo esso un « soggetto diverso da quelli che parteciparono alla stipulazione degli atti negoziali da cui le dette obbligazioni scaturiscono », ritiene che la clausola non sia applicabile neanche a favore del Civico perché il comportamento della pubblica amministrazione nel momento in cui si addivenne alla « formale messa a punto dei reciproci diritti e doveri » non aveva dato alcun seguito all'impegno assunto nella transazione.

I cremonesi tentano ancora, ma inutilmente, la via dell'accordo e frattanto ricorrono al Tribunale superiore delle acque il quale però conferma il giudizio di primo grado;<sup>12</sup> ai cremonesi sembra inopportuno ricorrere per cassazione.

Finisce così, infelicemente, questa lunghissima vicenda; i cremonesi - immersi in più rilevanti questioni - non ebbero la sensazione di poter utilizzare la clausola della transazione 1929 durante la preparazione del d. 7331; allora, forse, si sarebbe potuto trovare maggiore attenzione presso i ministeri ove probabilmente vi era precisa memoria di quanto dato e di quanto ottenuto, con la transazione del 1929, dalle due parti.

12. Conosciuta l'opinione del Cons. sup. L.P. che il Consorzio dovesse «*presentare regolare domanda di Concessione*» per



continuare a derivare coi canali Molinara e di Suppeditazione, il CIC appronta gli elaborati necessari alla bisogna e, uscito il r.d. 7331/1934 che riporta la stessa considerazione, con domanda 3 ottobre 1934 chiede la concessione di 46 moduli (4.600 l/s).

La domanda di istruttoria (breve) è accolta con l'ordinanza 11 dicembre 1934; al sopralluogo non risultano presentate opposizioni.

Il disciplinare preparato dal Genio Civile contiene, fra l'altro la condizione: «*nel ripartire le acque dell'Oglio che si rendono disponibili in seguito alla regolazione del lago d'Iseo, dovrà tenersi conto del presente disciplinare*».

La formula - a parte l'ambiguità del *dovrà tenersi conto* - rimetterebbe in discussione uno dei capisaldi sui quali si è battuto - a ragione, con buoni titoli e con positivo risultato - il CIC: le acque regolate del lago, in periodo irriguo, si esauriscono alla diga del Naviglio grande e quelle raccolte a valle, nello stesso periodo, sono dovute solo a rinascenze; di conseguenza il riparto degli oneri e benefici relativi alla regolazione del lago si esaurisce alla utenza del Naviglio Grande.

Un'altra norma inclusa nel disciplinare non può essere accolta dal CIC: che si tratti di Concessione per sanatoria. Le derivazioni, infatti, tramite i due canali Molinara e Suppeditazione, erano state legittimamente attuate sino al 1934 e solo dopo il decreto n. 7331 viene meno la loro funzione (lo riconosce lo stesso decreto); quindi al precedente titolo deve essere puramente e semplicemente sostituita una nuova concessione.

Ma il Genio Civile di Bergamo - che aveva ottenuto dal Min. L.P. l'approvazione del disciplinare non ancora conosciuto dal Consorzio - fornisce buone giustificazioni procedurali e burocratiche e non deflette.'

Nel frattempo l'ufficio del registro di Romano di Lombardia ingiunge il pagamento dei canoni arretrati (nella presunzione della sanatoria) ed il Consorzio conviene davanti al Tribunale delle acque di Milano ambedue i ministeri interessati alla vicenda;<sup>6</sup> anche perché il Genio Civile di Bergamo fissa un termine brevissimo (ed una proroga ancora minore) per la sottoscrizione del disciplinare a pena di decadenza.

La causa subisce i tradizionali rinvii;<sup>1</sup> nel frattempo il Consorzio dell'Oglio suggerisce alcune modificazioni al disciplinare, in buona parte conformi alle richieste cremonesi che il Genio Civile riporta nel nuovo testo comunicato al CIC con nota 9 aprile 1941. In esso

però, secondo l'opinione del Min. Finanze, la concessione viene retrodatata, in un primo tempo al primo luglio 1933, poi addirittura al primo settembre 1918 (con le ovvie conseguenze per i canoni e la durata). Il Consorzio reagisce con un'altra memoria al Tribunale (febbraio 1942), cui segue il consueto va e vieni *fra* i due ministeri interessati; rituali osservazioni del Min. Finanze (sempre più rigido sul canone pieno ma disposto a discutere circa la decorrenza) il quale chiede ulteriori *prove diaboliche* ufficialmente definite *accertamenti*.

Finalmente il 27 giugno 1943 il Genio Civile di Bergamo trasmette al Consorzio un nuovo disciplinare col quale è accolto che il canone, fissato a valore pieno, decorra dall'1 gennaio 1939. Rimangono ferme però le posizioni dei ministeri circa la natura della concessione (sanatoria), la sua decorrenza (dall'1 settembre 1918, cioè dalla data detta primitiva domanda di riconoscimento) e, ovviamente, la durata di settanta anni; il CIC la spunta sulle altre questioni.

Il disciplinare è firmato il 19 luglio 1943. Lo stato di guerra rende lentissime le ultime formalità; il decreto del Capo provvisorio dello Stato con cui la concessione viene assentita, con scadenza al 31 agosto 1988, è emanato solo il 7 febbraio 1947; ma è una formalità scontata.

\* \* \*